

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1939

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata **MARIANNA RICCIARDI**

Modifica all’articolo 624 del codice penale in materia di procedibilità del delitto di furto

Presentata il 2 luglio 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta « Riforma Cartabia », sono stati introdotti importanti cambiamenti nel processo penale in materia di procedibilità di alcuni reati. Fra questi vi è anche il reato di furto, previsto dall’articolo 624 del codice penale, per il quale prima di tale intervento legislativo era prevista la procedibilità d’ufficio nelle ipotesi in cui sussistessero talune delle circostanze aggravanti di cui agli articoli 61, numero 7), e 625 del codice penale. Al contrario, la normativa vigente prevede la necessaria presentazione di una querela da parte della vittima del furto per poter avviare il procedimento penale, fatte salve due ipotesi residuali laddove ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 625, numeri 7 e 7-bis).

La riforma Cartabia aveva, nelle sue intenzioni, l’obiettivo di modificare e migliorare il sistema penale con lo scopo di

facilitare il conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, e in particolare di ridurre del 25 per cento la durata dei tre gradi di giudizio in materia penale entro il 2026.

Pertanto tale riforma ha esteso significativamente il regime di procedibilità a querela per tutti quei reati che registrano il maggior numero di contestazioni e che si prestano a condotte riparatorie o risarcitorie facilmente conseguibili per la persona offesa, la quale potrà godere di un ristoro in tempi brevi, evitando dunque di dover affrontare un lungo procedimento giudiziario. Il regime di procedibilità a querela riduce fortemente l’intervento del giudice penale, consentendo una conseguente riduzione del congestionamento processuale sia per i casi in cui non è presentata una querela sia per quelli in cui vi è una remissione della stessa.

D’altro canto, non si può ignorare come la procedibilità di un reato a querela si-

gnificchi che la reale punibilità di questi reati dipende dalla volontà, insindacabile, della persona offesa e che tale volontà è condizionabile da circostanze sociali ed economiche. Affidare alla decisione delle vittime il potere di iniziare o meno un procedimento penale può, pertanto, accentuare le disparità sociali.

È innegabile come il furto aggravato rappresenti una fattispecie di reato di grande allarme sociale. Pertanto non è ammissibile correre il rischio di lasciare impunito chi commette tali reati. Tenuto conto che le principali vittime di reati come i borseggi, molto frequenti nelle città turistiche, sono i viaggiatori, è convinzione comune che questi ultimi si sentiranno disincentivati dal presentare una querela per non sottrarre tempo alla propria vacanza.

Si ritiene pertanto che la procedibilità d'ufficio del reato di furto nelle ipotesi aggravate risponda all'interesse generale della collettività, soprattutto per i furti reiterati nelle città turistiche e a danno dei viaggiatori: se la presentazione di una querela può risultare poco « conveniente » per

la singola vittima, in particolare per un turista, in quanto sottrae alla stessa tempo e risorse, per la collettività essa rappresenta un beneficio evidente. Vi è ad oggi infatti una sottostima dei reati di furto che avvengono nelle città italiane proprio perché molte vittime rinunciano a presentare una denuncia. Risulta pertanto necessario che il reato di furto, quantomeno nelle sue ipotesi aggravate, torni ad essere procedibile d'ufficio, senza necessità di denuncia o querela da parte della persona offesa, anche al fine di non ingenerare nei cittadini l'erronea convinzione che l'unico modo per rendere efficiente il sistema della giustizia sia quello di evitare i processi e di non permettere a chi delinque di restare impunito.

La presente proposta di legge, che si compone di un unico articolo, modifica l'articolo 624 del codice penale, al fine di ripristinare il regime di procedibilità d'ufficio per il reato di furto qualora ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 del codice penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 624 del codice penale, le parole: « , numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis) » sono soppresse.



19PDL0097860